

JAAC 63.9

Estratto della sentenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo del 6 aprile 1998, anche pubblicato in Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 18

Art. 26-28 et 33 PA. Art. 4 Cst. Droit de consulter le dossier et violation du droit d'être entendu. Art. 11 al. 3 let. a LAsi. Appréciation arbitraire des moyens de preuve.

- 1. Ne constitue pas une violation du droit d'être entendu le fait que l'ODR ne transmette pas au recourant un moyen de preuve dont le contenu est connu de lui et qui n'a pas été utilisé à son désavantage (consid. 5).*
- 2. Pour établir qu'il y a eu arbitraire dans l'appréciation d'un moyen de preuve, il ne suffit pas de soutenir que le moyen en cause aurait pu être apprécié différemment voire d'une manière plus convaincante, encore faut-il démontrer que les solutions retenues par l'autorité qui a pris la décision sont insoutenables, qu'elles sont en contradiction manifeste avec la situation effective ou qu'elles ont été adoptées sans motifs objectifs (consid. 6).*
- 3. Importance, en l'espèce, d'une procédure pénale ouverte en Turquie pour des motifs politiques, quand bien même cette procédure a abouti à l'acquittement de l'intéressé (consid. 11).*

Art. 26-28 und 33 VwVG. Art. 4 BV. Recht auf Akteneinsicht und Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Art. 11 Abs. 3 Bst. a AsylG. Willkürliche Beweiswürdigung.

1. Es stellt keine Verletzung des Anpruchs auf rechtliches Gehör dar, wenn das BFF einem Gesuchsteller die Einsicht in ein Beweismittel verweigert, dessen Inhalt dem Gesuchsteller bekannt ist und vom BFF nicht zu seinem Nachteil verwendet wird (E. 5).

2. Eine willkürliche Beweiswürdigung liegt nicht schon dann vor, wenn die fraglichen Beweismittel anders oder in überzeugenderer Weise hätten gewürdigt werden können. Es muss vielmehr dargelegt werden, dass die von der entscheidenden Behörde gezogenen Schlüsse absolut unhaltbar, in klarem Widerspruch zum effektiven Sachverhalt stehen oder ohne objektive Begründung sind (E. 6).

3. Erheblichkeit eines in der Türkei aus politischen Gründen eingeleiteten Strafverfahrens, selbst wenn dieses zu einem Freispruch geführt hat (E. 11).

Art. 26-28 e 33 PA. Art. 4 Cost. Diritto d'esaminare gli atti e violazione del diritto di essere sentito. Art. 11 cpv. 3 lett. a LAsi. Apprezzamento arbitrario di mezzi di prova.

1. Non viola il diritto di essere sentito il rifiuto da parte dell'UFR di trasmettere al ricorrente un mezzo di prova di cui quest'ultimo conosce il contenuto e che non è adoperato contro di lui (consid. 5).

2. Onde dimostrare l'arbitrarietà dell'apprezzamento delle prove, non è sufficiente argomentare che le prove in questione avrebbero potuto essere valutate diversamente o, finanche, in modo più convincente, ma occorre dimostrare che le conclusioni tratte dall'autorità giudicante sono assolutamente insostenibili, in contrasto manifesto con la situazione effettiva o adottate senza motivi oggettivi (consid. 6).

3. Rilevanza in casu di un procedimento penale promosso in Turchia per motivi politici e conclusosi con sentenza di proscioglimento (consid. 11).

Riassunto dei fatti:

S. H. Ö. ha inoltrato domanda d'asilo il 13 febbraio 1989. Ha dichiarato di essere simpatizzante del Partiya Karkeren Kurdistan (PKK / Partito dei Lavoratori del Kurdistan) dal 1982. Sempre nel 1982 sarebbe stato fermato, trattenuto per complessivi 3 mesi, interrogato e maltrattato. Sarebbe stato promosso contro di lui, ed altri, un procedimento penale, ma sarebbe stato rilasciato su cauzione. Non sarebbe stato condannato, ma dopo il rilascio, per 6 mesi avrebbe dovuto firmare un registro al posto di polizia. L'ultimo fermo - durante il quale non sarebbe stato maltrattato - risalirebbe al mese di (...) del 1988. Il motivo per cui avrebbe deciso di abbandonare la Turchia sarebbe da ricercare nell'arresto del cugino X. nel dicembre del 1988. Avrebbe infatti

saputo che il suo nome era comparso nell'incartamento del cugino e che serio era il rischio di essere ricercato. Temendo un ulteriore arresto, avrebbe deciso d'espatriare.

L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha pronunciato il 7 maggio 1993 una decisione di diniego della domanda d'asilo del richiedente, non ritenendo adempiti i presupposti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Detto Ufficio ha rilevato che il (...) l'interessato è stato assolto dalle accuse rivoltegli nella procedura promossa nel 1982, e ha quindi giudicato l'episodio irrilevante per la concessione dell'asilo. Per quanto riguarda gli altri accadimenti evocati dall'interessato, l'UFR li ha giudicati inverosimili. In particolare, l'UFR ritiene che in merito alle conseguenze per lui dell'arresto del cugino X., il richiedente si perde in congetture. Inoltre, se vi fossero stati sospetti circa un suo coinvolgimento nelle attività del cugino, e se queste attività fossero state a favore del PKK, tenuto pure conto del contesto allora regnante in Turchia, sarebbe stato arrestato pure lui e ciò ancor prima di poter essere informato delle intenzioni dell'autorità. L'UFR ha pure rilevato imprecisioni nelle dichiarazioni di S. H. Ö. in merito al suo statuto di simpatizzante o meno del PKK, nonché alle date d'inizio delle evocate attività d'aiuto a favore del PKK. Infine, secondo l'UFR il richiedente ha esagerato la durata della sua detenzione del 1982, si è guardato bene dal produrre la sentenza del processo, e, contro ogni attesa in ragione delle regole in vigore, ha fatto stato di un obbligo di firma successivamente alla sua liberazione.

L'11 giugno 1993, S. H. Ö. ha inoltrato ricorso dinanzi alla CRA contro la summenzionata decisione dell'UFR, nel quale chiede, in via principale, l'accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio litigioso, e la concessione dell'asilo in suo favore, ed in via subordinata, la constatazione dell'inammissibilità e inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Si duole di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché di un abuso del potere d'apprezzamento. Fa valere che talune dichiarazioni da lui rese, che avrebbero consentito di determinarsi per la verosimiglianza delle allegazioni, non sono state tenute in debita considerazione. Rimprovera all'UFR di non avergli sottoposto per esame la sentenza concernente il processo subito in Turchia, impedendogli così di difendere in modo adeguato i propri interessi. Contesta che il giudizio d'assoluzione nei suoi confronti vanifichi la plausibilità delle sue allegazioni al proposito. Osserva che l'evocata contraddizione sulle sue attività politiche rilevata nella decisione impugnata (simpatizzante o meno del PKK) di fatto non esiste, ove si ponga mente al fatto che ha sempre dichiarato di avere aiutato il PKK. Afferma di non avere mai esagerato la durata della detenzione del 1982. Quanto all'obbligo di sottostare a firma, asserisce che è di pubblico dominio che le autorità turche esercitano delle pressioni illegittime contro persone loro invise. Rimprovera all'autorità inferiore il frequente ricorso a presunzioni. Afferma che il timore soggettivo, da lui risentito, di poter essere vittima di future persecuzioni da parte delle autorità statuali a cagione delle proprie opinioni politiche è fondato, e pertanto adempite le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera.

Chiamato ad esprimersi, l'UFR ha proposto la reiezione del gravame. Detto Ufficio ha precisato che le informazioni in merito al processo subito dal ricorrente sono state ricavate dall'incarto di un altro richiedente d'asilo CRA (e non da contatti illegittimi con le autorità statuali turche), incarto che sarà

trasmesso alla CRA e la cui consultazione non appartiene al ricorrente. L'UFR ha pure rilevato che in caso non vi è stata violazione del diritto di essere sentito, ma che un eventuale vizio è stato sanato in procedura di ricorso.

La CRA ha provveduto d'ufficio ad assumere agli atti causa gli incarti di tre persone coinvolte nel processo sfociato nella sentenza di proscioglimento del (...) e che hanno chiesto protezione in Svizzera. Due di loro hanno ottenuto l'asilo, mentre il terzo vi ha rinunciato per motivi personali.

La CRA ha accolto il ricorso, annullato il giudizio litigioso, riconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e ordinato all'UFR d'accordargli l'asilo.

Dai considerandi:

5. Il ricorrente si duole di una violazione del diritto di essere sentito, in quanto l'autorità inferiore non avrebbe trasmesso l'integralità dell'incarto, negandogli l'esame di un documento usato quale mezzo di prova (la sentenza di proscioglimento).

a. Il diritto di essere sentito comprende varie facoltà fra cui quella di fornire prove su fatti rilevanti per il giudizio, quella di farsi rappresentare o assistere, quella di ottenere una decisione motivata, quella di ottenere conoscenza degli atti di causa, e soprattutto quella di esprimersi prima che una decisione sia presa. D'altra parte, il diritto di essere sentito è violato dall'autorità che non informa le parti del completamento dell'incarto con documenti (mezzi di prova) destinati a risolvere un punto di diritto determinante e di cui la parte non poteva avere conoscenza né supporre la pertinenza nel caso concreto (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1994 n. 29 consid. 5). In altri termini, l'autorità non può limitarsi di regola a mettere passivamente a disposizione l'incartamento, ma è tenuta ad orientare convenientemente l'interessato circa lo stato della pratica.

b. Nel caso di specie il ricorrente ben sapeva di essere stato prosciolto da ogni accusa nel procedimento penale di cui trattasi, proscioglimento da lui stesso evocato in corso di procedura, basta al proposito leggere con un minimo d'attenzione le dichiarazioni da lui rese nel corso dell'audizione del 9 marzo 1989, e si è persino impegnato a produrre la documentazione giudiziaria relativa al processo stesso. Non si vede pertanto perché l'UFR non avrebbe potuto attingere a tale documentazione (che per svista non ha enumerato nell'indice degli atti di causa) se già in suo possesso, o perché avrebbe dovuto - e non solo potuto - informare il ricorrente della sua volontà di adoperare, come mezzo di prova, un documento il cui contenuto essenziale, per avere vissuto i fatti in prima persona, gli era noto. Peraltro, l'arresto del 1982 e la conseguente procedura penale essendo circostanze non contestate neanche dall'autorità inferiore, la censura sollevata dall'insorgente di violazione del diritto di essere sentito, per essere stato impedito dal difendere convenientemente i propri interessi in sede di ricorso, è infondata e va disattesa.

6. Il ricorrente si duole di un abuso del potere d'apprezzamento. Nel caso concreto, egli tuttavia non dimostra dove l'UFR è incorso in abuso del potere d'apprezzamento, segnatamente in arbitrio nella valutazione dei mezzi

probatori acquisiti agli atti, o in disparità di trattamento, o in violazione dei principi della buona fede, o della proporzionalità. Giova fra l'altro rilevare che trattandosi di apprezzamento di prova, onde dimostrarne l'arbitrarietà, non è sufficiente argomentare che le prove in questione avrebbero potuto essere valutate differentemente o, finanche, in modo più convincente, ma occorre dimostrare che le conclusioni tratte dalla prima istanza sono oggettivamente assolutamente insostenibili, in contrasto manifesto con la situazione effettiva o adottate senza motivi oggettivi (DTF 122 I 67 consid. 3a e relativi riferimenti).

Un'autorità viola il principio della parità di trattamento allorquando stabilisce distinzioni giuridiche che non si fondano su alcun elemento ragionevole conto tenuto della situazione di fatto da regolamentare (DTF 121 I 102 consid. 4a pag. 104). Ritenuto che il concetto di parità di trattamento è per sua natura fluido, ovvero non suscettibile di esatta definizione, occorre che l'ingiustizia usata all'interessato sia grossolana, e che le situazioni, rispetto alle quali la disparità sarebbe stata esercitata, siano nella sostanza assolutamente uguali. Non incombe certo alla CRA di procedere d'ufficio all'esame della fattispecie da questo profilo, tantomeno allorquando, come in casu, il ricorrente è patrocinato e gli è noto che perlomeno una persona coinvolta nel processo conclusosi nel (...) ha deposto domanda d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, la censura d'abuso del potere d'apprezzamento, immotivata, va disattesa.

7.a. Maggiore attenzione merita invece la censura d'insufficiente accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti. In tale contesto, va esaminato se la valutazione della fattispecie da parte dell'UFR resiste al libero esame da parte della CRA, e non solo dal profilo dell'arbitrio, arbitrio che implicherebbe un'insufficienza assoluta della decisione impugnata. Va pertanto vagliato se il giudizio litigioso è affetto da errori logici o giuridici nelle conseguenze tratte dai fatti risultanti dalle carte processuali, e quindi se è viziato da un'insufficienza relativa nella valutazione (relativa perché i fatti e le prove non sono suscettibili di valutazione tipica e unica). Il sindacato di legittimità dal profilo dell'insufficiente accertamento della fattispecie s'estende dunque fino all'annullamento della decisione impugnata ogni qualvolta il provvedimento impugnato non rispetti le leggi dello sviluppo logico-giuridico delle premesse di fatto - dove per logico s'intende adeguato, giusto, coerente - e non solo quando questa difformità si evidenzia come manifesta ingiustizia o manifesta illogicità.

b. Giusta l'art. 16a cpv. 1 della legge del 5 ottobre 1979 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), solo se in base all'audizione sui motivi d'asilo risulta evidente che il richiedente non è in grado di provare o rendere verosimile di essere un rifugiato e se nessun motivo si oppone all'allontanamento dalla Svizzera, la domanda d'asilo può essere respinta senza procedere agli ulteriori chiarimenti previsti dall'art. 16c LAsi.

Ora, nella fattispecie, non si poteva, e non si può, sostenere che in base all'audizione sui motivi d'asilo risultava evidente che il richiedente non era in grado di provare o rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. A tal proposito è sufficiente rilevare che l'autorità inferiore stessa ha considerato, a giusto titolo, verosimili le dichiarazioni del ricorrente concernenti l'arresto del 1982 e successivo processo a suo carico poiché prevenuto colpevole, con altri, d'attività in favore del PKK. In simile evenienza, s'impone - anche a

distanza d'anni - un'attenta analisi della situazione personale dell'interessato in relazione ai timori d'esposizione a future persecuzioni, tutt'altro che inconsistenti in considerazione della nota realtà vigente in Turchia.

c. D'altra parte, e nella misura in cui l'UFR ha fatto ricorso all'incarto della procedura d'asilo di altro coimputato nel processo conclusosi con sentenza del (...), esso non poteva limitarsi all'analisi di un solo elemento risultante da tale incarto, ovvero il proscioglimento di tutti gli imputati dalle accuse di attività in favore del PKK, e sottacere - quindi non esaminare - il fatto che tale coimputato, e un altro ancora, avevano ottenuto l'asilo in Svizzera, pur essendo espatriati anche loro anni dopo la sentenza di proscioglimento del (...).

d. In siffatte circostanze, la censura d'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente è fondata e la decisione impugnata va annullata.

8. Quando la CRA annulla una decisione, essa può sostituirsi all'istanza inferiore e giudicare direttamente nel merito o eccezionalmente rinviare la causa per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA], RS 172.021). In particolare, essa si sostituirà all'autorità inferiore se gli atti sono completi o comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GAAC 61.13 consid. 12). Nel caso concreto tale requisito è adempito.

9. Ai sensi dell'art. 3 LAsi, devono essere considerati rifugiati gli stranieri che nel loro Paese d'origine sono esposti a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esserlo, segnatamente per motivi politici o religiosi. In altri termini, devono essere considerati rifugiati non solo le persone che possono far valere una persecuzione attuale, ma anche coloro che fuggono una persecuzione futura. Se la persecuzione già subita non è di per sé determinante in materia d'asilo, per esempio perché d'intensità insufficiente o perché troppo lontana nel tempo, occorre esaminare se possa provocare un giustificato timore d'esposizione a future persecuzioni. Temere a giusto titolo una persecuzione comprende un elemento soggettivo ed un elemento oggettivo: è rifugiato colui che teme (soggettivamente) una persecuzione; questo timore deve essere oggettivamente fondato, ovvero deve apparire giustificato in rapporto con la situazione reale. Il solo fatto che un richiedente l'asilo sia preoccupato non è sufficiente per ammettere un timore fondato di future persecuzioni. Indizi in tal senso possono essere considerati, per esempio, i precedenti dei familiari del richiedente l'asilo, la sua appartenenza ad un gruppo sociale o politico oppure essere determinati dalla sua razza, dalla sua religione o dalla sua nazionalità, o ancora dipendere dalle sue esperienze personali, dalla persecuzione già subita - in sé non determinante in materia d'asilo -, da una grande vulnerabilità personale (ad esempio per le donne), dai pregiudizi seri inflitti a persone appartenenti alla medesima organizzazione (cfr. GICRA 1997 n. 10, pag. 73 e segg., consid. 6 e relativi riferimenti). Inoltre, colui che è già stato vittima di persecuzioni statuali ha ragioni obiettive di avere un timore soggettivo più pronunciato rispetto a colui che ne è oggetto per la prima volta. Peraltro, il timore soggettivo è fondato pure allorché superi in realtà quello che proverebbe una persona ragionevole nella medesima situazione, ma resti nondimeno intelligibile (GICRA 1994 n. 24, pag. 171 e segg.).

10. In materia d'asilo un fatto è processualmente dimostrato allorché è verosimile nel senso della probabilità preponderante. In altri termini, i fatti determinanti devono essere il più possibile consistenti, ovvero resistenti alle

obiezioni, precisi, ovvero non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e concordanti, ovvero non in contrasto fra loro o più ancora con altri dati o elementi certi. Lo sono solo se, valutando il loro contenuto oggettivo, la fonte da cui provengono, le modalità d'acquisizione ed il rapporto con il fatto sottoposto ad indagine, ne discende una ridotta possibilità di un loro ribaltamento o di una loro interpretazione alternativa, sebbene mai del tutto scartabile.

11.a. Non può essere seriamente contestato che il ricorrente ha reso verosimile, nel senso della probabilità preponderante, di essere stato arrestato nel 1981 e 1982, in quest'ultimo caso incarcerato - per oltre 30 giorni - gravemente maltrattato (fra l'altro con scariche elettriche e violenti colpi di bastone) e poi processato, unitamente ad altri, siccome prevenuto colpevole di attività sovversive a favore del PKK. È pure credibile che, nonostante il proscioglimento da ogni accusa, il ricorrente sia poi stato astretto, pur in assenza di base legale, a sottoscrivere ogni giorno e per sei mesi «un registro delle presenze», come notoriamente è avvenuto in molte circostanze (cfr. fra l'altro il racconto di due coimputati al processo conclusosi con sentenza del [...] che hanno chiesto asilo in Svizzera). È plausibile, in considerazione dell'insieme delle risultanze processuali, che il ricorrente sia stato, fino al momento dell'espatrio, attivo in favore del PKK (con aiuti sul piano logistico ed alimentare) e che sia stato fermato dalla polizia nel (...) 1988 per una verifica, e ciò indipendentemente da divergenze marginali nelle sue dichiarazioni sulla data d'inizio di dette attività e sul suo statuto in seno al PKK.

Benché sussista qualche elemento d'incertezza, nella sostanza si può prestare fede all'insorgente anche quando dichiara che, all'ennesimo arresto del cugino X. nel dicembre del 1988, ha temuto pure lui, in considerazione dei suoi precedenti e degli aiuti finanziari forniti al cugino, di poter essere oggetto di un nuovo arresto. Da quanto esposto, discende che una valutazione globale dei mezzi probatori acquisiti agli atti consente di ritenere verosimile l'insieme delle allegazioni determinanti rese dall'interessato.

b. Resta da esaminare se l'interessato possa tuttora risentire un fondato timore d'esposizione a future persecuzioni. Il ricorrente ha reso plausibile di essere stato oggetto d'incarcerazioni, di avere subito gravi maltrattamenti, di essersi dovuto sottoporre ad una procedura penale dal carattere politico all'inizio degli anni ottanta nonché ad un obbligo di firma per sei mesi, di essere stato successivamente sorvegliato e fermato in un'occasione nel (...) 1988. Sfiora la certezza il fatto che, nonostante il proscioglimento, ma conto tenuto della natura politica del processo succitato, l'insorgente sia stato schedato. In considerazione degli aiuti forniti al cugino X., arrestato per l'ennesima volta nel dicembre del 1988, e dei sospetti di correttezza e favoreggiamento del PKK gravanti sull'insieme della famiglia (non va dimenticato che nel processo più volte menzionato in questa sede sono stati coinvolti pure due fratelli dell'insorgente), il ricorrente aveva ed ha fondato timore d'esposizione a future persecuzioni che, quand'anche superiore a quello che proverebbe una persona ragionevole nella medesima situazione, resta nondi

meno intelligibile, ritenuti i trattamenti inumani subiti dal ricorrente medesimo nel corso delle detenzione del 1982.

Va rilevato che benché nella provincia di Gaziantep siano diminuiti gli scontri armati tra esercito e PKK, la repressione di tale movimento si protrae su larga scala nell'insieme del Paese, di modo che non vi è stata tra il momento dell'espatrio ad oggi alcuna sostanziale modifica della situazione generale regnante nel Paese. Non bisogna poi dimenticare che consistenti devono pure essere considerati, in caso di rimpatrio, i sospetti che peserebbero sul ricorrente di avere intrattenuto in Svizzera legami con membri riconosciuti del PKK, che hanno ottenuto asilo nel nostro Paese e che sono stati coinvolti con lui nel più volte richiamato processo «politico» allora conclusosi con sentenza di proscioglimento.

c. Da quanto esposto, consegue che deve essere riconosciuta a S. H. Ö., che ha fondato timore d'esposizione a futuri seri pregiudizi, la qualità di rifugiato (art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi) e l'asilo in Svizzera (art. 4 LAsi), ritenuto altresì che nulla vi si oppone ai sensi dell'art. 1 F della Conv. del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), o dell'art. 8 LAsi.

JAAC 63.9 - Estratto della sentenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo del 6 aprile 1998, anche pubblicato in Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 18

In	Verwaltungspraxis der Bundesbehörden
Dans	Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
In	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
Jahr	1999
Année	
Anno	
Band	63
Volume	
Volume	
Seite	---
Page	
Pagina	
Ref. No	150 004 454

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.

Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.